

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO00775
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 12/04/2016 registrata al numero di protocollo 13739/2016;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **06/05/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **D** dell'impresa/Ente **AIMAG S.P.A.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/06/2016** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **460011576024** del 05/05/2016 prestate da **UniCredit S.p.A** per l'importo di Euro **300000,00** per la categoria **8** classe **D** dell'impresa/Ente **AIMAG S.P.A.** per l'**attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/06/2016** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 11/2015819 del 23/06/2011 per la categoria 8 classe D dalla società **Banca Popolare Dell'Emilia Romagna Società Cooperativa** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: AIMAG S.P.A.

Con Sede a: MIRANDOLA (MO)

Indirizzo: VIA MAESTRI DEL LAVORO, 38

CAP: 41037

C. F.: 00664670361

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **speciali non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe **D** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

Inizio validità: 14/06/2016

Fine Validità: 14/06/2021

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

AIMAG S.P.A.
Numero Iscrizione BO00775
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.21005/2016 del 14/06/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Responsabile/i tecnico/i

GANASSI PAOLO

codice fiscale: GNSPLA68T23H223W

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - D

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 11/2015819 del 23/06/2011 dalla società Banca Popolare Dell'Emilia Romagna Società Cooperativa a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Art. 4

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 3 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 14/06/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

